



COMUNE DI OSSONA

Provincia di Milano

Servizio di Polizia Locale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 21/02/2004

Publicato all'Albo Pretorio Comunale dal 05/03/2004 al 15/03/2004

In vigore dal 16/03/2004

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel mercato comunale al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal paragrafo VI, dell'allegato "A", della Legge Regionale n. 15 del 21 marzo 2000 (Norme in materia di commercio al dettaglio su aree pubbliche, in attuazione del D. Lgs. n. 114/98 e primi indirizzi regionali di programmazione del commercio al dettaglio su aree pubbliche).

2. Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Comunale, sentite le rappresentanze delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello provinciale.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento, s'intendono:

- I. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- II. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- III. per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- IV. per mercato esclusivo o specializzato: quando il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- V. per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- VI. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia. L'assegnatario di posteggio che, senza giustificato motivo, vi rinuncia, non viene, comunque, considerato presente sul mercato;
- VII. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- VIII. per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il 90% dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico;
- IX. per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- X. per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- XI. per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

- XII. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di S.n.c. e S.a.s., che abilita all'esercizio del commercio sulle a. p.;
- XIII. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- XIV. per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- XV. per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- XVI. per migliona: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- XVII. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- XVIII. per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- XIX. per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D. Lgs. n. 114/98 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- XX. per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente;
- XXI. per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- XXII. per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- XXIII. per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- XXIV. per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- XXV. per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 15 del 21 marzo 2000;
- XXVI. per registro imprese: il registro imprese di cui alla legge n. 580/1993, tenuto dalla CCIAA;
- XXVII. per B.U.R.L.: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- XXVIII. per ordinanza del Ministro della Sanità: l'ordinanza in data 3 aprile 2002.

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;
- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatale e fieristica, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- g) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;

h) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati. L'individuazione di dette aree deve essere strettamente correlata all'incremento demografico, alla propensione al consumo ed alla offerta commerciale già esistente nel territorio comunale;

i) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:

- un facile accesso ai consumatori;
- sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
- il minimo disagio alla popolazione;
- la salvaguardia delle attività commerciali in atto;
- un riequilibrio dei flussi di domanda attualmente diretti verso i centri storici o verso aree congestionate;

l) disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;

m) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, il Comune deve rispettare:

- a)* le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
- b)* i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, a tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
- c)* le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
- d)* le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
- e)* le caratteristiche socio-economiche del territorio;
- f)* la densità della rete distributiva in atto e tener conto della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante.

Art. 5 - Commissione Consultiva

1. Per lo svolgimento dei compiti e funzioni indicati all'art. 6 del presente regolamento, è istituita una Commissione Consultiva così composta:

- Sindaco o suo delegato con funzioni di Presidente
- Responsabile del Servizio Polizia Locale.
- un rappresentante di una delle organizzazioni degli operatori al dettaglio su area pubblica, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante di una delle organizzazioni dei consumatori e degli utenti, maggiormente rappresentative a livello provinciale;
- un rappresentante dei commercianti in sede fissa;
- un dipendente dell'ufficio comunale competente con funzioni di segretario senza diritto di voto.

2. La maggiore rappresentatività è comprovata dal maggior numero degli iscritti, su scala provinciale.

3. Con la stessa procedura prevista per gli effettivi, possono essere nominati anche membri supplenti.

4. La Commissione è nominata dal Sindaco e la sua durata in carica è uguale a quella dell'organo che la nomina.

5. La Commissione si riunisce su richiesta del Sindaco o di almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei

suoi componenti. Delibera a maggioranza dei presenti e votanti. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

6. Il componente che, senza giustificato motivo, non partecipa a tutte le riunioni della Commissione che si svolgono nel corso di un anno solare, viene considerato decaduto e sostituito nell'incarico. La decadenza viene comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio Polizia Locale a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro quindici giorni da quando si è verificata.

7. Le sedute della Commissione sono pubbliche.

8. L'ordine di convocazione deve essere inviato dal segretario ad ogni componente della Commissione almeno cinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento delle riunioni e deve contenere la data e l'ora di svolgimento della seduta nonché un elenco analitico degli argomenti in discussione.

9. Previo accordi tra le amministrazioni comunali limitrofe e le rappresentanze di categoria, può essere istituito un unico tavolo di consultazione intercomunale.

Art. 6 - Compiti della Commissione Consultiva

1. I compiti della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento sono quelli di esprimere parere, non vincolante, sulle seguenti materie:

- a) definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinare all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- b) determinazione o variazione del numero, caratteristiche e tipologie dei posteggi;
- c) richiesta di variazione della tipologia merceologica, presentata dall'operatore commerciale interessato;
- d) istituzione, soppressione, spostamento, ristrutturazione del mercato e delle fiere;
- e) criteri di assegnazione dei posteggi nel mercato e nelle fiere;
- f) canoni e tariffe per l'occupazione di suolo pubblico nel mercato e fiere;
- g) regolamenti comunali aventi ad oggetto il commercio su aree pubbliche;
- h) orari di svolgimento del mercato, fiere, del commercio in forma itinerante e relative variazioni;
- i) spostamento delle date di effettuazione del mercato con esclusione dei casi previsti dall'art. 19 del presente Regolamento;
- l) variazione nel numero di posteggi del mercato e fiere, compreso il loro ridimensionamento.

2. I pareri rilasciati dalla Commissione devono essere debitamente motivati.

Art. 7 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il Servizio Polizia Locale assicurando l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

2. Il Responsabile del Servizio si avvale, per l'attività gestionale, di controllo e di polizia amministrativa, del personale previsto dalla vigente pianta organica.

3. La competenza per il rilascio delle autorizzazioni, delle concessioni di posteggio, al ricevimento ed evasione di reclami o ricorsi in materia, nonché a corrispondere gli eventuali scritti difensivi ed emettere la relativa ordinanza ingiunzione, sono attribuite al Servizio Polizia Locale, in esecuzione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.

Art. 8 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per il periodo di dieci anni o su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con mezzi mobili o a piedi, con soste limitate di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione che viene rilasciata a persone fisiche o a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del D. Lgs. n. 114/98, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del D. Lgs. n. 114/98, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Ad uno stesso operatore commerciale, persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata più di una autorizzazione.

7. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.

Art. 9 - Produttori agricoli: autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla dichiarazione di inizio di attività di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990, come riformulato dall'art. 2, comma 10, della legge n. 537/1993.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della denuncia di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre che si tratti di denuncia regolare e completa.

3. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 15/1968 e dell'art. 1 del D.P.R. n. 403/1998.

4. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può essere fatta per un decennio e riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 10 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato settimanale mediante utilizzo di posteggi dati in concessione decennale, è rilasciata dal Sindaco, contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato settimanale. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione decennale della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza in bollo al Sindaco, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 11 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;
- d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato, nel quale si va a chiedere una nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- e) l'indicazione delle caratteristiche (numero, superficie, settore) del posteggio chiesto in concessione;
- f) il settore od i settori merceologici;
- g) la tipologia merceologica.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore numero di presenze maturate nel mercato dov'è ubicato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;
- b) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- c) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- d) ordine cronologico di spedizione o consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per attestare la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune.

4. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

5. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

6. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 5, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 11 - Pubblicità dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione decennale della relativa area di posteggio, il Responsabile del Servizio trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *B.U.R.L.*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda, contenente le indicazioni precisate all'art. 10 del presente regolamento al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *B.U.R.L.*.

Art. 12 - Posteggi sparsi. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Responsabile del Servizio sulla base di apposita graduatoria pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98.

3. Il termine di partecipazione è di trenta giorni dalla data di pubblicazione del bando.

4. Nella domanda di partecipazione, ogni interessato deve dichiarare:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società.

b) codice fiscale/partita Iva;

c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98;

d) di non possedere più di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi in un'area pubblica comunale;

g) la denominazione e le caratteristiche, dimensionali e strutturali, (superficie di vendita, servizi, spazi annessi) del posteggio chiesto in concessione;

h) il settore od i settori merceologici;

i) la tipologia merceologica.

5. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

a) osservanza del settore e della tipologia merceologica,

b) maggiore numero di presenze maturate nei mercati ubicati nel Comune dov'è localizzato il posteggio per il quale si concorre all'assegnazione in concessione;

c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;

d) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;

e) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune.

6. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

7. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio redige una graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione, da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione la Giunta Comunale è tenuta a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell'istanza di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio del Comune.

Art. 13 - Commercio su aree commerciali private. Criteri di assegnazione

1. Qualora si rendano disponibili posteggi abbinati o integrati con strutture della media o grande distribuzione, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori del mercato seguendo i criteri di rispondenza merceologica e l'anzianità di presenza nel mercato stesso.

Il Comune pubblica all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, e sull'area mercato per due mercati consecutivi, l'elenco dei posteggi liberi indicandone le caratteristiche. Dalla data di pubblicazione gli interessati avranno 30 giorni di tempo per presentare la richiesta con lettera

raccomandata R.R. o direttamente in comune. Qualora siano assegnatari di un posteggio nel mercato settimanale, nella domanda dovranno fare espressa rinuncia del posteggio del mercato; detta rinuncia opererà al momento dell'assegnazione del nuovo posteggio.

2. Entro i successivi 30 giorni dal termine della presentazione delle domande, il Servizio Polizia Locale predisporrà una graduatoria sulla base dei seguenti criteri:

- a) asservanza della tipologia merceologica del posteggio;
- b) anzianità di frequenza nel mercato settimanale;
- c) anzianità di esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta documentata dall'iscrizione al registro delle imprese;
- d) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- e) ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta, per la data di invio fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente al Comune, la data di arrivo apposta dall'Ufficio Protocollo del Comune.

Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale di Stato, con plico raccomandato con avviso di ricevimento, oppure possono essere consegnate direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

3. A parità di punteggio la domanda è valutata in base all'ordine cronologico della data di ricevimento della domanda da parte del Comune.

4. Contro la graduatoria stilata dal Servizio Polizia Locale è ammessa istanza di revisione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione. Nei successivi 15 giorni la Giunta Comunale è chiamata a pronunciarsi e la decisione è pubblicata il giorno successivo.

5. L'autorizzazione, unitamente alla concessione del posteggio, è rilasciata in esecuzione della graduatoria e comunque decorsi 30 giorni dalla data della sua pubblicazione.

Art. 14 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 114/98, è rilasciata dal Responsabile del Servizio.

2. Il richiedente, se persona fisica, deve avere la residenza in questo Comune; se società di persone, deve avervi la sede legale.

3. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere inoltrata domanda in bollo al Comune nella quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 del decreto legislativo;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) la tipologia merceologica;
- f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

4. La domanda può essere inviata a mezzo del servizio postale di Stato, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure può essere presentata direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. Qualora l'inoltro dell'istanza avvenga a mezzo del servizio postale, la data di presentazione è provata dall'avviso di ricevimento, debitamente firmato dal Comune. In caso di consegna diretta, a mano, al Comune, la data di presentazione è attestata dagli estremi di registrazione dell'istanza all'Ufficio Protocollo.

5. La domanda viene assegnata in istruttoria al Servizio Polizia Locale. Il responsabile del procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di

incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma 5 o 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del Servizio, deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15 - Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali

1. La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Art. 16 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo del decennio in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso e della corrispondente concessione del suolo pubblico, può essere presentata un'unica domanda che sarà assegnata, in istruttoria, ai competenti uffici comunali.

5. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

6. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto subingresso.

7. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non ottenga il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio.

8. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 5 del D. Lgs. n. 114/98 alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a

condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio.

9. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze. Le stesse potranno essere vantate dal subentrante al fine dell'assegnazione in concessione dei posteggi nei mercati, nelle fiere, nei posteggi fuori mercato, nonché ai fini dell'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi. Nell'ipotesi di autorizzazioni di tipologia b) di cui alla abrogata legge 112/1991, riferite a più posteggi, convertite nelle autorizzazioni di cui al D. Lgs. n. 114/98, con le modalità indicate nella legge regionale, le presenze complessive maturate dall'operatore con il titolo originario devono considerarsi collegate al soggetto titolare e non alle singole autorizzazioni provenienti dalla conversione. In caso di trasferimento dell'autorizzazione in gestione o in proprietà a terzi, il dante causa dovrà indicare, nell'atto di cessione o in un successivo atto integrativo, le presenze che intende eventualmente trasferire al subentrante.

Art. 17 - Reintestazione dell'autorizzazione e della concessione dell'area

1. Nei casi in cui è avvenuto il trasferimento della gestione di un'azienda, o di un suo ramo, esercitata su area pubblica a posto fisso, l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, sono valide fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della stessa, sono sostituite da altrettante autorizzazioni e concessioni intestate al titolare originario, che ha diritto di ottenerle, autocertificando il possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività. Qualora quest'ultimo non chieda l'autorizzazione e la concessione e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

2. In caso di azienda esercitata su area pubblica in forma itinerante, al termine della gestione, la reintestazione dell'autorizzazione è richiesta dal titolare originario, autocertificando il possesso dei requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, al proprio Comune di residenza, in caso di ditta individuale, o di sede legale, in caso di società di persone. Qualora l'originario titolare non richieda la reintestazione del titolo e non inizi l'attività entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione, decade dal diritto di esercitare l'attività. La decadenza opera di diritto.

Art. 18 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.

Art. 19 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante vengono revocate dal Responsabile del Servizio, quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;

b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;

d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 114/98;

e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile del Servizio e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

3. Alla revoca dell'autorizzazione di tipo a) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 20 - Indirizzi generali in materia di orari

1. In conformità agli indirizzi di cui all'art. 9 della legge regionale, valgono, in materia di orari per il commercio su aree pubbliche, i seguenti principi:

a) l'esercizio dell'attività deve essere uniformata il più possibile con quella dei negozi in sede fissa;

b) devono essere individuati particolari orari per l'esercizio della somministrazione su aree pubbliche in allineamento, per quanto possibile, con gli esercizi pubblici della somministrazione di bevande;

c) organizzare gli orari dei mercati in risposta delle reali esigenze dei consumatori;

d) non potrà essere istituito nessun mercato nelle giornate di domenica o festive;

e) il mercato e le fiere non potranno svolgersi nelle giornate della S. Pasqua, del S. Natale e del Capodanno;

f) per particolari manifestazioni, e comunque da valutarsi di volta in volta, l'attività di vendita su aree pubbliche deve contenersi nel limite massimo compreso tra le ore 5.00 e le ore 24.00;

g) per particolari motivi di viabilità, igienico sanitari e di pubblico interesse, possono essere stabilite limitazioni temporali di indisponibilità delle aree appositamente individuate, ovvero possono essere precluse dall'esercizio dell'attività itinerante altre vie o zone cittadine; la validità del provvedimento deve comunque essere contenuto al tempo strettamente necessario all'eliminazione dell'inconveniente che ne ha dettato l'adozione.

2. Il Responsabile del Servizio provvede, sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento, a fissare le fasce orarie per lo scarico delle merci, l'allestimento delle attrezzature di vendita e lo sgombero dell'area di mercato che, in ogni caso, non devono essere inferiori a 60 minuti prima dell'inizio e dopo la fine delle vendite.

3. L'orario del mercato e della fiera, in atto alla data di approvazione del presente regolamento, è indicato nelle schede relative.

Art. 21 - Festività

1. Qualora il mercato cade in giorno festivo lo stesso non sarà effettuato. Su richiesta di almeno

il 50% degli operatori, il Comune può autorizzare lo svolgimento del mercato stesso il giorno prima, purché non festivo, ove le condizioni della circolazione od altre di pubblico interesse lo consentano.

2. In caso di anticipazione del mercato, le eventuali assenze non saranno conteggiate ai fini della graduatoria di cui all'art. 24 del presente Regolamento.

Art. 22 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine degli invalidi e bambini; non è altresì consentita la circolazione di persone in stato di ubriachezza.

2. All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

3. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione ma, su autorizzazione della Polizia Locale, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 23 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle correnti regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 24 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico - Canone di occupazione e di concessione

1. In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per la occupazione temporanea di suolo pubblico nonché, al pagamento della tassa giornaliera per il servizio raccolta rifiuti.

2. Diversamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione decennale è sottoposto al pagamento della tassa Tosap e tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

3. Le tasse di cui al comma 2 sono rimosse annualmente in unica soluzione mediante bollettini di conto corrente postale. Il loro mancato versamento comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento delle stesse maggiorate degli interessi di legge.

4. L'omesso pagamento comporta la decadenza della concessione.

5. La permanenza, oltre al tempo consentito, negli spazi appositamente individuati per l'esercizio del commercio itinerante, oltre all'azione sanzionatoria, è sottoposta al pagamento del dovuto canone di occupazione.

Art. 25 - Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa al sorteggio, deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

Art. 26 - Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado, in ogni momento, di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa. Se entro 15 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza, si procederà in termini sanzionatori.

Art. 27 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera, al posteggio assegnato.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

3. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Servizio Polizia Locale.

4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile.

Art. 28 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. I casi di spostamento, soppressione e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dal Consiglio Comunale sentita la commissione consultiva di cui all'art. 5 del presente regolamento.

2. L'ampliamento ed il potenziamento, nonché la riduzione del numero dei posteggi del mercato e della fiera sono deliberati dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari, è adottato dal Responsabile del Servizio.

4. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la commissione consultiva comunale che disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

- a) osservanza dei settori merceologici;
- b) osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- c) necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per

- l'esercizio dell'attività;
- d) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- e) anzianità di iscrizione al registro imprese.

5. La nuova disposizione risultante, come elaborata dalla commissione consultiva, è sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale.

Art. 29 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Responsabile del Servizio alla C.C.I.A.A., entro trenta giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze, .

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa al mercato e fiera che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II DISPOSIZIONI RELATIVE AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 30 - Definizione

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi di cui al II. 1 dell'allegato A, della legge regionale.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dal Consiglio Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 31 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nel mercato che fuori, ha la durata di dieci anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. Qualora venga deciso di non procedere al rinnovo delle concessioni, ne dovrà essere dato avviso scritto agli interessati, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, da comunicare almeno sei mesi prima della scadenza, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, precisando, nella comunicazione, i motivi per i quali non si procede al rinnovo della concessione.

3. In uno stesso mercato, uno stesso soggetto non può essere titolare di più di due concessioni di posteggio.

Art. 32 - Planimetria dei mercati

1. Presso il Servizio Polizia Locale è consultabile una planimetria del mercato che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

Art. 33 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

2. Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

3. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare dello spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad una altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi insiti sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- e) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- f) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- g) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- h) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i) i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- j) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- k) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.

4. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 34 - Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali

autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, quando possibile, che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, nonché delle limitazioni e dei divieti posti a tutela delle zone aventi valore archeologico, storico, artistico ed ambientale.

Art. 35 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *B.U.R.L.*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. La domanda sarà accolta dal Responsabile del Servizio previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 36 - Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione assentita.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Servizio. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 37 - Attività con il sistema del "battitore"

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, non possono più essere rilasciate in questo Comune concessioni di posteggio da utilizzarsi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".

Art. 38 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento del mercato settimanale, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione del Consiglio Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

2. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 10 e 12 del presente regolamento.

3. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 39 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli viene riservata la percentuale del tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 10 e 12 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 10 comma 3, lettera *c*) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 10, comma 3, lettera *a*) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, solamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta, sulla base del più alto numero di presenze sul mercato ed in loro assenza ad altri operatori con tipologia merceologica alimentare.

Art. 40 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentati. La documentazione giustificativa deve pervenire al Servizio Polizia Locale entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza. Le giustificazioni che perverranno oltre tale termine non saranno considerate valide.

2. In caso di attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del posteggio, oltre il quale opera la decadenza dalla concessione, è ridotto proporzionalmente alla durata dell'attività.

3. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del Servizio, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 41 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 40 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emessa la comunicazione di revoca.

Art. 42 - Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. In caso di revoca, l'interessato ha diritto di ottenere, se possibile, un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione di quello revocato, non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, può continuare provvisoriamente ad esercitare l'attività nel posteggio revocato, a condizione che sussistano, comunque, le condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza previste dalla normativa vigente.

4. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del Servizio che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 43 - Posteggi temporaneamente liberi – Assegnazione precaria

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal Servizio Polizia Locale, decorsa un'ora dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

- a) rispetto del settore merceologico;
- b) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
- c) più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
- d) la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

3. L'area non può essere assegnata qualora sulla stessa si trovino un box, chiosco, un locale o, comunque, strutture o attrezzature, fissate stabilmente al suolo, di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate.

Art. 44 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta deve essere presentata, per scritto:

- a) da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato;
- b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica;

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. Sulla proposta viene raccolto il parere della Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento e,

successivamente, a cura del Servizio Polizia Locale, viene sottoposta all'esame della Giunta Comunale, per la decisione.

5. La Giunta Comunale deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione, la proposta si intende accolta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindi giorni prima della data prevista.

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale, sentita la Commissione Consultiva di cui all'articolo 5 del presente regolamento, decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 45 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fieri o manifestazioni temporanee o occasionale.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

Art. 46 - Mercati: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali, orari

1. L'ubicazione del mercato settimanale attualmente in atto, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, la sua dimensione, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, sono indicati nella scheda "Allegato A".

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 47 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste temporali limitate ad 1 ora per effettuare le operazioni di vendita.

2. La sosta oltre al tempo consentito è attuabile solo nelle aree appositamente individuate ed indicate nell'"Allegato B".

3. È consentito, all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

4. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale:

- a) nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;
- b) nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;

c) in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;

d) lungo le strade statali, provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

5. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato o fiera.

6. A tale scopo dovranno essere instaurati rapporti di reciprocità con i comuni contermini.

7. Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo A) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio ed a domicilio del consumatore.

8. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo B) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore, dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del D. Lgs 114/98 in materia di vendita a domicilio.

10. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono indicate nell'"Allegato B".

Art. 48 - Determinazione degli orari

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, è consentito nella stessa fascia oraria prevista per gli esercizi in sede fissa e precisamente non prima delle ore 07,00 e non oltre le ore 22,00.

2. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante alla domenica e nei giorni festivi.

Art. 49 - Vendita di prodotti in forma itinerante da parte del produttore agricolo e artigiano.

Modalità. Orari. Divieti

1. Le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del presente regolamento si applicano anche al produttore agricolo ed al produttore artigianale che esercitano la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

TITOLO IV - FIERE

Art. 50 - Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 51 - Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare istanza in bollo al Comune, indirizzata al Sindaco, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;

- e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;
- f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono essere inviate a mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento, oppure essere consegnate direttamente al Comune. Non sono ammessi altri mezzi o modi di invio. Nel caso di invio a mezzo del servizio postale, per la data di invio fa fede quella appostavi, all'atto della spedizione, dall'Ufficio postale accettante. Per quelle consegnate direttamente a mano, il timbro a data appostovi dall'Ufficio protocollo generale di arrivo della corrispondenza.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio Polizia Locale. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, ne deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.

5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Servizio Polizia Locale, il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 52 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

- a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;
- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;

2. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

3. Uno stesso soggetto non può presentare più domande di partecipazione ad una stessa fiera, anche facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

4. Uno stesso soggetto non può avere più di una concessione di posteggio in una stessa fiera.

Art. 53 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 52 del presente regolamento.

Art. 54 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. L'ubicazione delle fiere, le relative caratteristiche strutturali e funzionali, le dimensioni, totale e dei singoli posteggi, i relativi settori merceologici, gli spazi di servizio, gli orari di attività, verranno indicati dall'Amministrazione Comunale.

TITOLO V - ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 55 - Assegnazione, revoca, decadenza: rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, lettera o), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 12.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 43 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le regole di cui agli articoli n. 40, 41 e 42 del presente regolamento.

4. L'eventuale istituzione di posteggi sparsi può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

5. Gli operatori titolari di concessione di un posteggio fuori mercato, con cadenza settimanale, possono chiedere di occupare il suddetto posteggio anche in altri giorni, in occasione di particolari festività, per un massimo di quattro giornate all'anno.

Art. 56 – Aree per esercizio stagionale. temporaneo o occasionale.

1. Non ravvisando la presenza di necessità pubbliche o di interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.

2. L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 57 – Aree per esercizio temporaneo o occasionale.

1. Manifestazioni temporanee ed esercizi occasionali: sono quelle manifestazioni non istituzionali, in quanto organizzate da comitati o altri soggetti privati, aventi per oggetto l'esposizione di merci con vendita diretta al consumatore.

2. Su specifiche richieste di svolgimento di manifestazioni temporanee, da chiunque organizzate su aree pubbliche, è ammesso l'esercizio della somministrazione di alimenti e sole bevande alcoliche, nonché la possibilità di ospitare operatori commerciali su aree pubbliche di prodotti alimentari tipici regionali e/o di dolciumi, di giocattoli, bigiotteria ed oggettistica varia. Il numero dei posteggi varia a seconda dell'organizzazione della manifestazione.

3. Il periodo, l'orario di vendita e le modalità di esercizio saranno regolati con provvedimento del Responsabile del Servizio Polizia Locale.

Art. 58 – Aree commerciali private

1. Non sono individuate aree private concesse all'esercizio del commercio su aree pubbliche all'interno di aree commerciali di grande distribuzione. Qualora venissero disponibili, l'assegnazione avverrà mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte degli operatori del mercato seguendo il grado di anzianità di presenza nello stesso. L'assegnazione è subordinata alla rinuncia del posteggio del mercato che verrà assegnato secondo la normale procedura unitamente ai nuovi posteggi eventualmente non acquisiti.

2. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 59 – Produttori agricoli

1. Fuori dalle aree di mercato o di fiera, non si individuano aree da riservare ai produttori agricoli.

2. L'esercizio della vendita su aree pubbliche da parte di produttori agricoli può essere effettuato con l'osservanza delle norme previste nel presente regolamento, per quanto concerne l'uso dei posteggi e l'esercizio del commercio itinerante.

Art. 60 - Localizzazione, caratteristiche e orari dei posteggi fuori mercato

1. L'ubicazione dei posteggi fuori mercato, le loro dimensioni, i generi vendibili, gli orari di attività sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 61 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in materia, dall'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti.

Ciascun operatore è responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel qual è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati all'articolo 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono

avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a metri uno;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere *b)* e *c)*, non si applicano ai prodotti ortofrutticoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti di cui all'articolo 6, lettere *c)* e *d)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate all'articolo 6, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* e *e)*, dell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b) prodotti di gastronomia cotti;
- c) prodotti della pesca;
- d) molluschi bivalvi vivi;
- e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3 dell'ordinanza del Ministro della Sanità. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici di cui agli articoli 3 e 4 della ordinanza del Ministro della Sanità e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti composti, che comportano una elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente

attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti composti pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 3, comma 3, dell'ordinanza del Ministro della Sanità.

19. L'attività di preparazione e trasformazione di alimenti e bevande è subordinata al rilascio, da parte dell'organo competente, dell'autorizzazione sanitaria ai sensi della legge 30 aprile 1962, n. 283, in relazione all'attività esercitata. Tale provvedimento deve espressamente indicare la specializzazione merceologica dell'attività medesima.

20. Per i negozi mobili, l'autorizzazione sanitaria deve contenere:

a) indirizzo del luogo di ricovero del mezzo;

b) indirizzo dei locali di deposito della merce invenduta, durante i periodi di non attività commerciale.

Detti locali devono avere le caratteristiche previste dagli articoli 28 e 29 del D.P.R. 327/1980, e garantire idonee modalità di conservazione e condizionamento termico per gli alimenti deperibili.

21. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 4 dell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;

b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;

c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

22. Per il personale addetto alla vendita e somministrazione di alimenti e bevande si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 327/1980, articoli 37 e 42.

23. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il responsabile dell'«industria alimentare», come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 62 - Disposizioni transitorie e finali

1. Sono fatti salvi, per gli operatori che esercitano il commercio su aree pubbliche, i diritti acquisiti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. I criteri di assegnazione dei posteggi previsti nel presente regolamento non si applicano agli operatori che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 della legge regionale, abbiano chiesto, con domanda regolare e completa, la riassegnazione dello stesso posteggio già avuto in concessione

o di altro, che siano risultati liberi e disponibili al momento della richiesta.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 14 della legge regionale, il Servizio Polizia Locale dovrà procedere, sentiti gli operatori interessati, al frazionamento delle autorizzazioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) della legge 112/1991, relativamente ai posteggi di propria competenza. Le autorizzazioni rilasciate in base alla previgente normativa sono convertite nei corrispondenti "tipi" di autorizzazione previsti dal decreto legislativo, mediante "presa d'atto" operata dal comune di residenza dell'interessato o dal comune sede di posteggio.

4. Le concessioni di posteggi nei mercati, in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciate per un periodo inferiore a dieci anni sono estese d'ufficio, a cura del Servizio Polizia Locale a detto periodo temporale di validità.

5. I mercati costruiti dopo l'entrata in vigore dell'ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002, nei quali si effettui il commercio di prodotti alimentari, devono essere realizzati rispettando le disposizioni dell'ordinanza stessa.

6. I modelli allegati vengono modificati con atto di Giunta Comunale.

Art. 63 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Servizio Polizia Locale.

Art. 64 – Sanzioni

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 15.493,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

- a) l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – art. 29 D. Lgs 114/98;
- b) l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art. 29 D. Lgs 114/98;

2. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 2.582,28 a € 15.493,71, le seguenti violazioni:

- a) l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – art. 19 D. Lgs 114/98;
- b) l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 D. Lgs 114/98;
- c) l'esercizio del commercio da parte di persona che si dichiarino: subentrante, preposto, dipendente o in rappresentanza del titolare ad altro titolo senza che ne diano dimostrazione – art. 29 D. Lgs 114/98.
- d) esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – Art. 5 D. Lgs 114/98;
- e) persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta che garantisca i requisiti professionali – Art. 5 D. Lgs 114/98.

3. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 3.098,74 le seguenti violazioni del presente regolamento:

- a) articolo 33;
- b) articolo 47 ;
- c) articolo 51 commi 6 e 7;
- d) articolo 61.

4. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile del

Servizio Polizia Locale disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

5. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 3.098,74 le seguenti violazioni:

- a) inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art. 11 D. Lgs 114/98;
- b) mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 D. Lgs 114/98;
- c) inosservanza delle norme per le vendite straordinarie.

6. Sono punite, con la sanzione amministrativa fino a € 500,00 tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile del Servizio Polizia Locale in esecuzione del presente regolamento.

7. La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 24, è disposta dal Responsabile del Servizio Polizia Locale per un periodo massimo di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 della legge 689/81.

8. La sospensione dell'attività per particolare gravità, è disposta dal Responsabile del Servizio Polizia Locale per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

- a) le violazioni alle norme igienico-sanitarie di cui al Titolo VI del presente regolamento;
- b) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- c) l'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
- d) il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

9. La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli 24 e 40, si applica nei seguenti casi:

- a) in caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
- b) dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;
- c) per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile del Servizio Polizia Locale.

10. Per l'applicazione delle predette sanzioni si applica la procedura di cui alla legge 689/81. L'autorità competente a ricevere il rapporto e il ricorso viene individuata nel Sindaco.

Art. 65 - Recidiva nelle violazioni

1. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 66 - Risarcimento danni

1. Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla rifusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 67 - Diffida - Esecuzione d'ufficio

1. In tutti i casi nei quali sia constatata una azione od omissione in violazione delle norme del presente regolamento, il Responsabile del Servizio Polizia Locale, indipendentemente

dall'erogazione della sanzione pecuniaria, può diffidare l'autore od il responsabile dell'infrazione ad eliminare lo stato di fatto arbitrario od illegale prescrivendogli all'uopo un termine perentorio.

2. Trascorso infruttuosamente tale termine si potrà procedere d'ufficio all'eliminazione del fatto antiggiuridico con conseguente addebito di spese al trasgressore.

Art. 68 - Esposti all'Amministrazione Comunale

1. Tutti gli esposti diretti all'Amministrazione Comunale che abbiano per oggetto materie trattate dal presente regolamento devono essere indirizzati al Sindaco e presentati in forma scritta, in duplice copia in carta libera di cui una, debitamente protocollata, sarà restituita all'esponente.

2. Gli esposti, oltre ad una sommaria descrizione dei fatti lamentati, dovranno contenere i dati anagrafici dell'istante e dovranno essere sottoscritti con firma autografa.

3. In casi di particolare urgenza è consentita la forma orale purché sia certa l'identità dell'esponente.

Art. 69 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

1. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché, i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 70 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su area pubblica.

2. Il presente regolamento, composto da 71 articoli, entrerà in vigore nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 55 del vigente Statuto Comunale.

Art. 71 - Pubblicità del regolamento

1. Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall'articolo 25 legge 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto al pagamento della sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.